



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/29.10.2018

In vigore dal 1° dicembre 2018

SOMMARIO

PREMESSA	3
TITOLO I PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Finalità	4
Articolo 2 – Individuazione dell’utenza	4
Articolo 3 – Durata delle concessioni	5
TITOLO II PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	5
Articolo 4 – Piano di utilizzazione degli impianti sportivi	5
Articolo 5 – Domanda e documentazione	6
Articolo 6 - Assegnazione e criteri di priorità	7
Articolo 7 – Piano di assegnazione	9
Articolo 8 – Rilascio della concessione	9
Articolo 9 – Gare e campionati	10
TITOLO III OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	10
Articolo 10 – Tariffe	10
Articolo 11 – Rinuncia spazi	11
Articolo 12 – Obblighi a carico dell’associazione sportiva	12
Articolo 13 – Modalità d’uso delle palestre	13
Articolo 14 – Chiusura palestre	14
Articolo 15 – Responsabilità	15
TITOLO IV OBBLIGHI DELLA PROVINCIA ED ISTITUTO SCOLASTICO, CONTROLLI, VIGILANZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	16
Articolo 16 – Obblighi della Provincia	16
Articolo 17 – Obblighi per l’istituto scolastico	16
Articolo 18 – Vigilanza	16
Articolo 19 – Motivi della sospensione della concessione	17
Articolo 20 – Motivi della revoca della concessione	17
Articolo 21 – Entrata in vigore	17

PREMESSA

La Provincia di Livorno ha come obiettivo la promozione dello sport su tutto il territorio, l'incentivazione della pratica sportiva da parte di tutte le categorie di cittadini, la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport.

La Provincia, quale Ente proprietario delle palestre scolastiche e di concerto con gli Istituti scolastici, intende garantire la massima fruizione degli impianti da parte della collettività.

Il presente Regolamento, ai sensi della Legge R.T. n. 21 del 27/02/2015 (art. 17 - *Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari*), ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà provinciale destinati ad uso pubblico per la pratica delle attività sportive, motorie e ricreative, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport, e diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività. La Provincia, con il presente regolamento, individua i principi e i criteri generali per la gestione e l'uso degli impianti sportivi presenti negli Istituti scolastici provinciali, con particolare riguardo all'utilizzo in orario extrascolastico e nel rispetto delle vigenti normative di settore.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Scopo del presente regolamento è quello di regolamentare l'utilizzo, in orario extra scolastico, delle palestre degli Istituti superiori in proprietà o disponibilità della Provincia per favorire nel modo più ampio la pratica sportiva.

La Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri generali determinati dai relativi Consigli Scolastici, dispone la temporanea concessione, in orario extrascolastico, per l'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi, onde garantire alla più ampia collettività locale la fruizione degli impianti che, comunque, rimarranno a disposizione dell'Istituto scolastico di riferimento per il numero di ore necessarie all'insegnamento curriculare, secondo il calendario stabilito dall'Istituto stesso e per le iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate dal Consiglio d'Istituto in fase di programmazione educativa (avviamento alla pratica sportiva, preparazione dei ragazzi ai Giochi Sportivi Studenteschi, etc.).

L'uso delle palestre non può essere autorizzato qualora pregiudichi il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative proposte dagli Istituti scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche. A tal fine il Dirigente scolastico, prima dell'avvio dell'Anno scolastico, è tenuto a comunicare i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive non sono impegnate per attività della scuola. La disponibilità potrà essere negata solo per motivi didattici.

Costituiscono oggetto del presente regolamento le palestre e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce, ect.) funzionali all'utilizzo della palestra da parte dei soggetti concessionari.

Ulteriore finalità è compensare la carenza di strutture pubbliche nell'area comunale in cui ha sede l'associazione sportiva. Pertanto, e di concerto con le Commissioni orari cittadine la dove istituite, saranno soddisfatte in via prioritaria le associazioni sportive che abbiano fatto richiesta al Comune di appartenenza e che abbiano ottenuto risposta negativa. Le domande presentate dalle associazioni sportive che abbiano fatto richiesta al Comune di appartenenza ed abbiano ottenuto risposta positiva, o che abbiano a disposizione strutture proprie potranno essere valutate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo ed accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture provinciali esistenti.

La Provincia può addivenire ad una Convenzione con i singoli Comuni sul cui territorio sono collocate le palestre, per una gestione ottimale ed efficiente delle strutture sportive.

Articolo 2 – Individuazione dell'utenza

Ferma restando la priorità nel diritto all'utilizzo delle palestre per gli Istituti scolastici, sono altresì utenti degli impianti sportivi ai sensi della Legge R.T. n. 21 del 27/02/2015:

- 1) le Società o Gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione sportiva), discipline associate, associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con finalità sportive, culturali, formative, ricreative e sociali.
- 2) gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero.

E' esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di lucro.

Nella considerazione di un uso sociale della proprietà pubblica l'uso delle palestre, salvo casi eccezionali, non può essere concesso a privati cittadini.

Le società o altri organismi associati, non affiliati né agli Enti di Promozione Sportiva né al C.O.N.I. (Federazioni Sportive) devono produrre il proprio statuto nel quale deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile l'assenza di ogni e qualsiasi attività ai fini di lucro e che eventuali utili sono reinvestiti nella promozione di attività sportive.

Articolo 3 – Durata delle concessioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 del Decreto Interministeriale 44/01 per le autorizzazioni temporanee e precarie degli spazi scolastici, di competenza del Consiglio d'Istituto, le concessioni sono rilasciate dalla Provincia, Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo e possono essere di tipo annuale, temporaneo o pluriennale (max tre anni) al verificarsi di condizioni da valutarsi caso per caso. Le concessioni annuali sono disposte per un periodo determinato, di norma coincidente con l'anno scolastico.

Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali per evitare usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

TITOLO II

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

Articolo 4 – Piano di utilizzazione degli impianti sportivi

Premesso che ai sensi della normativa di settore con orario extra scolastico si intende il periodo giornaliero compreso tra le ore 17 e le ore 23 e che eventuali deroghe a detto orario potranno essere concesse soltanto previa nulla osta espresso dalla Provincia di Livorno e dal Dirigente Scolastico, per assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti ginnico-sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza provinciale, il Responsabile del Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo è incaricato annualmente di redigere il Piano di utilizzazione delle strutture sportive che, previa raccolta delle indicazioni del Dirigente scolastico di cui al precedente articolo 1, individui:

- le palestre divise in categorie a seconda della dimensione, tipologia, zona di ubicazione, diverse caratteristiche tecniche e disponibilità orarie;
- le attività che si possono svolgere nei diversi impianti;
- il canone concessorio.

Sarà cura dell'Amministrazione provinciale istituire tavoli di confronto e concertazione con le Dirigenze scolastiche, con i rappresentanti degli enti locali interessati, con le Associazioni sportive e con le Commissioni orari cittadine la dove istituite.

Il Piano di utilizzazione sarà reso pubblico attraverso pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Livorno ed inviato ai soggetti di cui sopra.

Articolo 5 – Domanda e documentazione

La domanda di concessione per utilizzo delle palestre degli Istituti scolastici di competenza della Provincia, firmata dal responsabile della società o del gruppo sportivo, deve pervenire entro il **20 aprile** precedente all'avvio dell'anno scolastico per il quale si chiede l'utilizzo della struttura.

Per le richieste per l'utilizzo temporaneo, la domanda va presentata almeno 20 giorni naturali, consecutivi e continui prima della data di svolgimento o di inizio delle attività.

Le domande pervenute oltre i termini potranno essere valutate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo ed accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Le domande devono contenere con dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, oltre all'indicazione della palestra alla quale si fa riferimento:

- a) dati anagrafici e recapito del richiedente, natura e ragione sociale dell'associazione o ente rappresentato, sede legale, con indirizzo completo, Comune e codice di avviamento postale, partita IVA o codice fiscale;
- b) attività che si intende svolgere, giorni ed orari d'uso, numero di iscritti all'associazione sportiva nell'anno precedente;
- c) n. iscrizione all'albo Naz.le C.O.N.I o all'albo Regionale Toscana;
- d) indicazione dell'affiliazione ad un EPS o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale;
- e) indicazione degli istruttori sportivi e dei titoli da loro posseduti con esplicito riferimento alle seguenti qualifiche: diplomati ISEF, laureati o laureandi in scienze motorie di 1° e 2° grado, Maestro dello Sport, tecnico delle F.S.N. o degli Enti di Promozione Sportiva, diplomato di Accademia. Le suddette qualifiche dovranno essere riferite alle attività che si intendono svolgere;
- f) indicazione delle strutture sportive (sia private che pubbliche) utilizzate dall'associazione;
- g) in caso di partite o manifestazioni sportive i richiedenti dovranno specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento;

- h) indicazione della tariffa mensile suddivisa per tipo di corso applicata dalla società ai propri soci per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- i) partecipazione a campionati Federali, nazionali e regionali;
- j) n. di squadre partecipanti ai campionati;
- k) attività giovanile certificata dal C.O.N.I.;
- l) indicazione relativa all'utilizzo di una palestra provinciale nei precedenti anni scolastici;
- m) indicazione del comportamento tenuto dall'associazione nel corso delle eventuali precedenti concessioni (regolarità nei pagamenti, comportamento disciplinato e rispettoso, atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio).

Alle domande vanno allegati:

- 1) relativamente alle società di cui al punto 1 dell'art. 2:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente (da presentare solo il primo anno se non viene modificato);
 - documentazione rilasciata dalle Federazioni C.O.N.I. per l'attività federale effettuata, nella stagione precedente alla domanda ovvero documentazione rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva per le attività di lega;
 - attestato, da parte delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva, di partecipazione nella stagione immediatamente precedente alla presentazione della domanda (o della stagione in corso) ai campionati federali, con indicazione specifica delle categorie (nazionale, regionale, provinciale);
 - dichiarazione, rilasciata dalle Federazioni Sportive o dagli Enti di Promozione Sportiva, relativa al numero degli iscritti alla società sportiva durante l'anno scolastico precedente;
- 2) relativamente agli organismi associativi di cui al punto 2 dell'art. 2:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente;
 - autocertificazione, da parte degli organismi associativi, relativa al numero degli iscritti alla società sportiva durante l'anno scolastico precedente e quello in corso;

L'incompletezza della domanda relativamente ai punti da a) a g) e/o la mancanza della documentazione da allegare comporterà l'inammissibilità della domanda stessa. Saranno altresì inammissibili le domande presentate da associazioni sportive non in regola con i pagamenti per l'utilizzo delle palestre provinciali negli anni precedenti.

Articolo 6 - Assegnazione e criteri di priorità

Nell'assegnazione degli spazi si terrà conto:

- 1) della seguente distribuzione in ordine di priorità delle attività:
 - a) attività documentata con portatori di handicap: punti 10
 - b) attività riabilitativa e correttiva: punti 9

- c) attività professionistiche ed agonistiche, giovanili d'avviamento allo sport, di formazione: punti 7
 - d) centri per la terza età: punti 6
 - e) allenamenti società senior ed amatori: punti 4
 - f) attività motoria per adulti: punti 2
- 2) del comportamento tenuto dalla società nel corso delle eventuali precedenti concessioni:
- a) società che violano in modo grave l'orario di concessione:
 - se l'orario di utilizzo è inferiore all'orario di concessione: - punti 0,5
 - se l'orario di utilizzo è superiore all'orario di concessione: - punti 3
 - b) società che non hanno utilizzato la palestra senza darne comunicazione:
 - fino a 3 volte: - punti 2
 - più di 3 volte: - punti 4
 - c) società che non hanno effettuato in maniera ripetuta le pulizie: - punti 4
 - d) società che hanno disputato partite senza autorizzazione: - punti 1
 - e) società che si sono comportate in modo contrario al regolamento e sono state richiamate dall'Amministrazione Provinciale: - punti 3
 - f) società alle quali è stata sospesa la concessione: - punti 10
- 3) della mancanza di disponibilità di altre strutture sportive per le proprie attività:
- a) società con sede nel comune in cui è ubicato l'impianto:
 - mancanza di strutture: punti 5
 - strutture all'aperto: punti 3
 - strutture non idonee: punti 1
 - b) società con sede in altro comune diverso dall'ubicazione dell'impianto:
 - mancanza di strutture: punti 2
 - strutture all'aperto o strutture non idonee: punti 1
- 4) dell'affiliazione ad un EPS o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale: punti 10
(*Non verrà dato alcun punteggio alle associazioni non affiliate a EPS o CONI*)
- 5) del numero di iscritti:
- a) del numero degli iscritti alla società sportiva dell'anno precedente dichiarato dalla federazione o dall'ente di promozione di appartenenza e del numero degli iscritti all'organismo associativo risultante dall'autocertificazione:
 - 201 o più iscritti: punti 5
 - 151/200 iscritti: punti 4
 - 101/150 iscritti: punti 3
 - 41/100 iscritti: punti 2
 - 16/40 iscritti: punti 1
 - sotto i 15 iscritti: punti 0,5
 - b) per ogni squadra partecipante ai campionati: punti 1
 - c) per gli sport individuali, ogni 16 atleti: punti 2
- 6) delle tariffe applicate ai propri utenti per la frequenza della palestra, inclusa la possibilità dell'accesso gratuito alle categorie svantaggiate:

- a) gratis: punti 5
- b) da € 1,00 a € 10,00: punti 4
- c) da € 11,00 a € 20,00: punti 3
- d) da € 21,00 a € 30,00: punti 2
- e) da € 31,00 in su: punti 1

- 7) della partecipazione a campionati nazionali: punti 2
- 8) della partecipazione a campionati regionali/federali: punti 1
- 9) a parità di punteggio l'assegnazione sarà attribuita alla società che ha fruito delle palestre provinciali nell'anno precedente

All'interno dell'unica graduatoria che verrà formata, le richieste verranno soddisfatte secondo il seguente ordine prioritario:

- a) associazioni sportive che hanno presentato richiesta di impianti sportivi pubblici, che non hanno impianti propri, ed hanno avuto risposta negativa o nessuna risposta;
- b) associazioni sportive che hanno presentato richiesta di impianti sportivi pubblici, che hanno impianti propri, ed hanno avuto risposta negativa o nessuna risposta;
- c) associazioni sportive che hanno presentato richiesta di impianti sportivi pubblici, che non hanno impianti propri, ed hanno avuto risposta positiva;
- d) associazioni sportive che hanno presentato richiesta di impianti sportivi pubblici, che hanno impianti propri, ed hanno avuto risposta positiva;
- e) associazioni sportive che non hanno presentato richiesta di impianti sportivi pubblici e non hanno impianti propri;
- f) associazioni sportive che non hanno presentato richiesta di impianti sportivi pubblici ed hanno impianti propri.

Articolo 7 – Piano di assegnazione

Il piano di assegnazione, elaborato anche a seguito della concertazione istituzionale e territoriale precedentemente descritta, è approvato dal Responsabile del Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo.

Il piano di assegnazione verrà pubblicato sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio e diventerà automaticamente definitivo qualora non vi siano sostanziali modifiche nell'assegnazione degli spazi.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del piano di assegnazione le società sportive possono presentare domanda congiunta per effettuare scambi con altre associazioni.

Nel corso dell'anno scolastico le società potranno chiedere variazioni d'orario non più di 2 volte, le ulteriori richieste non verranno accettate.

Alle suddette modifiche provvede il Responsabile del Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo.

Articolo 8 – Rilascio della concessione

Le concessioni, normate da specifica convenzione, vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo.

Le società o gruppi sportivi, assegnatari delle palestre, dovranno prendere possesso degli impianti nei termini fissati in concessione. In caso di ritardi nell'inizio delle attività si procederà comunque all'addebito del canone per i giorni di non utilizzo, a partire dalla data stabilita nella concessione.

Nella concessione sono riportati gli obblighi del concessionario previsti nel Titolo III del presente regolamento

Articolo 9 – Gare e campionati

La concessione delle palestre per la disputa di campionati, gare e manifestazioni si colloca o nei giorni di concessione ordinaria o in turni straordinari del sabato pomeriggio e della domenica.

Qualora i concessionari abbiano la necessità di utilizzare le palestre nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva, per l'espletamento di gare di campionato o partite non previste in calendario o amichevoli, devono presentare domanda scritta alla Provincia con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista di inizio campionato, con l'indicazione precisa di date, orari ed altre informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi di cui al comma precedente la Provincia cura la dovuta informazione verso l'Istituto scolastico per la definizione congiunta della autorizzazione e delle modalità di organizzazione e svolgimento di quanto richiesto dal concessionario.

Per esigenze di campionato previa autorizzazione della Provincia e di concerto con l'Istituto scolastico, si potranno disputare gare e partite in giornate diverse da quelle oggetto di concessione.

Dovrà inoltre essere comunicato alla Provincia, con un preavviso di almeno 10 giorni, il calendario delle gare, anche amichevoli, che vengono effettuate durante la settimana.

Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

Sarà cura della società trasmettere tempestivamente il calendario delle gare di campionato della Federazione di appartenenza e delle partite amichevoli.

TITOLO III

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 10 – Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario, approvato con apposito Decreto del Presidente della Provincia, che dovrà tener conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, e delle eventuali agevolazioni volte a favorire particolarmente l'accesso ai giovani, ai soggetti diversamente abili ed agli anziani.

Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva,

con provvedimento vincolante adottato dal Responsabile del Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti, corsi)
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare).

I pagamenti delle tariffe annualmente fissate e stabilite sulla base delle ore assegnate dovranno essere effettuati dagli assegnatari con versamento in unica soluzione a 30 giorni dall'emissione della fattura da parte della Provincia o in alternativa se concordato con il Servizio competente in due soluzioni rispettivamente relative al 50% della quota complessiva dovuta. La Società che per vari motivi non usasse la palestra nei giorni stabiliti dovrà darne comunicazione almeno 48 ore prima, e solo in tal caso non sarà tenuta al pagamento della tariffa stabilita.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso dell'impianto assegnato, e non esclude la riscossione forzata del debito esistente.

La custodia, l'apertura e la chiusura della palestra e la pulizia, sono a carico della Società assegnataria che dovrà provvedervi a proprie spese e con proprio personale.

L'uso degli impianti sportivi a qualsiasi titolo posseduti e gestiti dalla Provincia, è concesso a titolo gratuito alle scuole dell'obbligo ed a quelle secondarie di secondo grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e negli orari curriculari, compresa l'attività pomeridiana.

La Provincia si riserva di concedere l'uso gratuito degli impianti sportivi di competenza per attività/eventi/manifestazioni che rispondano a criteri di:

- utilità sportiva, culturale, benefica e sociale della attività/evento/manifestazione proposta;
- visibilità per la Provincia di Livorno;
- assenza di fini di lucro da parte del richiedente che propone la manifestazione;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione purché svolta in impianto ove è prevista la presenza di pubblico.

Potranno essere valutati dalla Provincia, di volta in volta, scomputi sulle tariffe di uso a fronte di specifici progetti/interventi migliorativi dello stato di manutenzione delle palestre eventualmente proposti dalle Associazioni sportive concessionarie.

Articolo 11 – Rinuncia spazi

Le assegnazioni degli spazi si intendono in generale per tutta la stagione sportiva (settembre – giugno); le rinunce anticipate devono essere comunicate per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa. Nel caso di rinunce presentate in ritardo si procederà agli addebiti tariffari per i 15 giorni successivi, anche in caso di mancato utilizzo.

La rinuncia ad una assegnazione non esime dall'obbligo del pagamento dell'intera tariffa prevista per l'impianto per un periodo di un mese. Nel caso di rinunce pervenute almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva la società sportiva sarà esentata dal pagamento

delle tariffe previste dal regolamento, non avendo ancora preso possesso della palestra che potrà restare a disposizione per eventuali ulteriori richiedenti.

Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli impianti avuti in concessione, l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque il pagamento del canone.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

Articolo 12 – Obblighi a carico dell'associazione sportiva

L'Associazione concessionaria, s'impegna solidamente:

- a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, e la custodia della struttura e delle attrezzature durante l'uso extrascolastico;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare che per quanto attiene al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- ad assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire alla Provincia le spese per danni prodotti dal personale (direttamente o indirettamente), dagli associati o da terzi ammessi negli ambienti, causati da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza e dolo o, previo accordo con la scuola ad effettuare interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica;
- ad improntare l'uso della palestra a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico della Provincia o dell'Istituto scolastico;
- in ogni caso l'Associazione Sportiva si intende espressamente obbligata a tenere sollevata la Provincia e l'Istituto scolastico da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, etc.) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando la Provincia medesima e l'Istituto scolastico da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto in oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori;
- a tale scopo l'Associazione Sportiva dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie, per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nell'impianto, ed è tenuta a fornirne una copia alla Provincia;
- a sollevare la Provincia e l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità connessa col deposito all'interno dell'impianto di beni o valori di qualsiasi tipo;
- a comunicare alla Provincia e all'Istituto scolastico ogni anomalia o difetto riscontrato nell'impianto e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose e alle persone o la sospensione dell'attività;
- a farsi carico, per l'utilizzo extrascolastico dell'impianto e secondo modalità e tempi da concordare con la Provincia di Livorno di concerto con l'Istituto scolastico: della pulizia dei locali prima e dopo l'uso; della minuta manutenzione delle attrezzature e degli arredi,

nonché del riordino e della ricollocazione degli stessi, sia propri che di proprietà della Provincia o dell'istituto scolastico, nelle posizioni precedentemente occupate;

- a partecipare agli oneri di funzionamento della struttura, come descritto all'art. 10;
- a vietare tassativamente nell'impianto l'uso da parte di chiunque di strumenti o attrezzi non espressamente previsti nonché l'ingresso nell'impianto di soggetti non autorizzati e non muniti di scarpe sportive adeguatamente pulite da calzare esclusivamente all'interno dell'impianto;
- a non fare copie o cedere ad altri la chiave di accesso alla palestra e a denunciarne immediatamente la scomparsa all'Istituto in caso di smarrimento o altro;
- a comunicare alla provincia e all'Istituto Scolastico il nominativo del personale di vigilanza garante degli impegni di cui ai punti precedenti;

Il Presidente dell'Associazione sportiva concessionaria assume, limitatamente al periodo e agli orari di uso più sopra descritti tutte le responsabilità e gli obblighi del datore di lavoro, come sono previsti dal Decreto Legislativo 81/08.

Articolo 13 – Modalità d'uso delle palestre

Le società ed i gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- 1) i concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione;
- 2) l'uso delle palestre non potrà essere concesso per attività e/o manifestazioni che non siano compatibili con la loro destinazione, funzione o caratteristiche;
- 3) la palestra deve essere utilizzata per usi esclusivamente sportivi (allenamenti, corsi);
- 4) l'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile il cui nominativo deve essere comunicato alla Provincia all'inizio dell'anno;
- 5) in palestra è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri, accompagnatori, istruttori, ecc.) l'uso delle scarpe da ginnastica (con fondo di gomma). Per motivi di igiene è vietato l'ingresso nelle palestre calzando le medesime scarpe ginniche usate provenendo dalla strada;
- 6) i concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine la palestra per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;
- 7) non potranno essere invitate società ospiti se non previa comunicazione scritta alla Provincia almeno 5 giorni prima;
- 8) i concessionari devono indirizzare ogni eventuale segnalazione direttamente alla Provincia;
- 9) gli atleti, gli istruttori ed i responsabili della società sono tenuti ad osservare un comportamento disciplinato e rispettoso ed a mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia
- 10) è fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo;
- 11) in caso di possibile ammissione di pubblico in palestra, la società utente dovrà assicurare con propri responsabili il servizio d'ordine e il divieto di accesso da parte dei non addetti al

campo di gioco e il divieto di fumare sia in palestra, sia nei corridoi adiacenti; la suddetta società si rende responsabile del comportamento del pubblico e dovrà farsi carico di eventuali danni arrecati ai locali, strutture, persone e cose in genere, di ogni abuso e danno.

E' vietato:

- sub concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;
- accordarsi tra società sportive per stabilire cambi di giorni ed orari;
- installare attrezzature fisse o mobili che modifichino la struttura della palestra in assenza di accordi preventivi (scritti) con il Dirigente Scolastico e con la Provincia;
- consumare cibi o bevande all'interno della palestra, inclusa l'organizzazione di feste, rinfreschi, etc.;
- intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;
- fumare;
- svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni;
- utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre società sportive, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature fisse;
- accedere ai locali della scuola, fatti salvi i casi di passaggio obbligatorio per il raggiungimento della palestra che dovranno essere previamente concordati con l'Istituto scolastico e la Provincia.

Gli orari di utilizzo, fermo restando in linea generale quanto definito all'art. 4, verranno definiti nell'atto di concessione e potranno essere modificati, in via provvisoria o definitiva, qualora ciò fosse richiesto da nuove o impreviste necessità didattiche dell'Istituto Scolastico.

La Provincia si riserva la facoltà di utilizzare eccezionalmente in orario extrascolastico la palestra per manifestazioni organizzate in proprio o da altri Enti autorizzati a tale scopo.

E' proibito l'accesso e la presenza di pubblico in tutti gli impianti sportivi sprovvisti di gradinate e tribune e comunque sprovvisti di certificato di agibilità per manifestazioni.

Il concessionario, previa comunicazione e autorizzazione alla Provincia ed all'istituto scolastico può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili, a norma *UNI* e *C.E.* che risulti utile alla migliore funzionalità della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Articolo 14 – Chiusura palestre

Le palestre, previa accordo con la Provincia e con l'Istituto scolastico, potranno essere utilizzate anche durante le vacanze scolastiche, fatta eccezione per i giorni festivi. Verranno indicate nel piano di utilizzazione le palestre per le quali è prevista la chiusura durante le vacanze scolastiche.

I concessionari saranno debitamente informati sui periodi di chiusura delle palestre o di indisponibilità delle stesse per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie, ecc.).

I periodi di chiusura di cui sopra non saranno utili agli effetti del computo dei canoni d'uso.

Articolo 15 – Responsabilità

Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà della Provincia o dell'Istituzione Scolastica.

Il concessionario è direttamente responsabile per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive svolte nelle ore assegnate.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare l'Amministrazione Provinciale e l'Istituto scolastico da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà Provinciale oggetto delle concessioni (massimale minimo € 500.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle persone e massimale minimo € 50.000,00 quanto riguarda l'eventualità di danni alle cose).

Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva consegna, da parte del concessionario, di copia della polizza assicurativa.

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati.

Ogni gruppo o società sportiva deve garantire all'Amministrazione Provinciale che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando l'Amministrazione Provinciale e gli organi scolastici da qualsiasi responsabilità in merito.

Nel caso di danni all'impianto ed alle attrezzature nelle ore d'uso, segnalati alla Provincia dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di concerto con il Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo.

La Provincia, previa diffida, comunicherà l'ammontare del danno ed i termini e le modalità entro i quali provvedere.

Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, al ripristino della situazione precedente al danno, la concessione verrà sospesa per 20 giorni ed il danno sarà riparato dalla Provincia la quale si rivarrà sull'assicurazione.

Nel caso che l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà riparato dalla Provincia ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo. E' quindi interesse dei concessionari verificare al momento di ingresso le condizioni dell'impianto e segnalare le eventuali anomalie.

E' a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso.

TITOLO IV

OBBLIGHI DELLA PROVINCIA ED ISTITUTO SCOLASTICO, CONTROLLI, VIGILANZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Articolo 16 – Obblighi della Provincia

La Provincia di Livorno s'impegna:

- a garantire l'energia elettrica e l'acqua per l'orario giornaliero come più sopra descritto;
- ad assumere tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria delle palestre scolastiche secondo quanto stabilito nel DPR 380/2001 art. 3: sono "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici";
- ad eseguire i suddetti lavori nei tempi tecnici strettamente necessari e in un periodo da concordare tra le parti, compatibilmente con il calendario scolastico e quello della società concessionaria. Qualora si renda necessario provvedere con urgenza all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, che possono pregiudicare il funzionamento della struttura, nessun importo sarà dovuto al concessionario a titolo di mancato uso ma potrà essere valutata l'ipotesi di compensare la chiusura della palestra con una riduzione proporzionale del canone dovuto;
- a stabilire la tariffa per ogni ora di utilizzo della palestra per le attività extrascolastiche.

Articolo 17 – Obblighi per l'istituto scolastico

L'Istituto Scolastico approva l'affidamento di cui ai precedenti articoli, sottoscrive la convenzione di concessione d'uso predisposta dalla Provincia e s'impegna:

- ad assicurare la vigilanza della struttura durante le ore curricolari con proprio personale;
- a consentire l'uso della palestra in orario extrascolastico comunicando il calendario e l'utilizzo della stessa per le attività scolastiche;
- a mettere a disposizione della associazione concessionaria la palestra con gli arredi e le attrezzature segnalando alla Provincia di Livorno ogni eventuale problema per gli interventi di competenza.

Articolo 18 – Vigilanza

La Provincia di Livorno e l'Istituto Scolastico vigileranno sul corretto uso dell'impianto da parte della Società convenzionata, sullo stato di mantenimento, funzionalità degli arredi e delle attrezzature, nonché sulla regolare effettuazione della pulizia e tenuta in ordine dell'impianto.

Qualora si verificassero gravi deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la Provincia avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese del concessionario, i lavori e gli interventi necessari per garantire il regolare svolgimento del servizio, restando impregiudicata la facoltà di risolvere il rapporto di concessione.

Articolo 19 – Motivi della sospensione della concessione

La concessione della palestra potrà essere sospesa nei seguenti casi:

- 1) esigenze scolastiche;
- 2) in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto per manifestazioni patrocinate o promosse dalla Provincia o nel caso di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici provinciali privi di palestra;
- 3) nel caso non venga rispettata la finalità per la quale è stata accordata la concessione sia per quanto riguarda il tipo di attività sportiva da espletare che i gruppi destinatari;
- 4) nel caso in cui le società o gruppi che hanno ottenuto la concessione della palestra non ne facciano uso per almeno un mese;
- 5) nei casi in cui i concessionari chiedano ripetutamente cambi di orari (ore in più con successiva rinuncia delle stesse) e nell'ipotesi in cui non utilizzino la palestra nei giorni in cui hanno richiesto un aumento di orario;
- 6) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 13 "Modalità d'uso delle palestre" e dall'art. 15 "Responsabilità").

Articolo 20 – Motivi della revoca della concessione

La concessione della palestra potrà essere revocata nei seguenti casi:

- 1) grave ritardo nei pagamenti;
- 2) esigenze scolastiche;
- 3) cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dalla Provincia;
- 4) inosservanza degli orari assegnati;
- 5) gravissime violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 13 "Modalità d'uso delle palestre" e dall'art. 15 "Responsabilità").

La Provincia si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 21 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e le norme in esso contenute si intendono automaticamente inserite in tutte le concessioni in corso da tale data previa notifica agli interessati.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine all'uso e alla gestione di locali e impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale – 30.11.2018